

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Nota di iscrizione a ruolo:**

### **nullità e principio del raggiungimento dello scopo**

*Ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo può ritenersi nulla, per irregolarità formali con la conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice, in modo che questi possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione; tali requisiti minimi sussistono quando la nota, ancorché incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.3.2015, n. 4163**

*...omissis...*

La costituzione *wwwww* nondimeno, deve considerarsi invalida e *tamquam non esset*.

E' bastevole, per un verso, il rinvio all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la procura speciale per resistere al ricorso per cassazione redatta in calce o a margine della copia notificata del ricorso non è valida per la proposizione del controricorso (nè per la formulazione di memorie), non offrendo alcuna certezza della anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'atto di resistenza (cfr. Cass. 28.1.2005, n. 1826).

E' bastevole, per altro verso, la puntualizzazione secondo cui non rileva nel caso di specie l'inciso "ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato", inserito nel corpo dell'art. 83 c.p.c., comma 3, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati successivamente a tale data e, quindi, pur al giudizio *de quo agitur*, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'8.10.2009.

Invero è da escludere che il foglio a sè stante datato "*wwwww*" possa qualificarsi in guisa di "memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato", sicchè non può che operare l'insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83 c.p.c., comma 3, (nella formulazione antecedente, evidentemente, alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2, dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.6.2006, n. 13537).

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica conseguentemente la contestuale disamina.

Ambedue i motivi sono in ogni caso destituiti di fondamento.

E' fuor di dubbio, atteso il chiaro disposto dell'art. 180 c.p.c., che la trattazione della causa è orale.

Ed oralità è non solo indice di una ben precisa opzione in ordine alla modalità di estrinsecazione degli atti del processo - in dottrina si spiega che "sono tipicamente orali tutti quegli atti che si svolgono con la contemporanea presenza fisica delle parti (per lo più rappresentante dai loro difensori) innanzi al giudice", fermo ben vero l'onere ex art. 126 c.p.c., della verbalizzazione - ma vuoi dire al contempo - siccome autorevole insegnamento dottrinale aveva chiarito - priorità di siffatta modalità espressiva rispetto alla scrittura.

Tali postulati del resto rinvergono riscontro nella previsione dell'art. 171 c.p.c., comma 4, alla cui stregua nel corso del procedimento le parti possono attendere alla comunicazione di comparse e di memorie in quanto risultino

consentite dal giudice, ossia in quanto il giudice a tanto le abbia abilitate accordando ovvero denegando motu proprio siffatta facoltà.

Ne discende che gli assunti del ricorrente, secondo cui il mutamento del rito abilitava le parti alla predisposizione di ulteriori atti difensivi, secondo cui, per giunta, in dipendenza del mutamento del rito il giudice avrebbe dovuto accordare alle parti un termine per il loro deposito, secondo cui ulteriormente non sussisterebbe alcuna norma che valga a precludere alle parti la produzione di note e di memorie difensive ovvero di nuove comparse pur in assenza di autorizzazione del giudice, appaiono del tutto ingiustificati.

Con precipuo riferimento alle ragioni di censura di cui al secondo motivo rilevano esaustivamente gli insegnamenti di questa Corte.

Ossia, innanzitutto, l'insegnamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo può ritenersi nulla, per irregolarità formali con la conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice, in modo che questi possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione; tali requisiti minimi sussistono quando la nota, ancorchè incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale e invocata la pronuncia del giudice adito (cfr. Cass. 13.4.1981, n. 2179; altresì Cass. 21.3.2000, n. 3297).

Ossia, in secondo luogo, l'insegnamento a tenore del quale la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anzichè - come previsto dall'art. 165 c.p.c., - l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 13.8.2004, n. 15777; altresì Cass. 21.3.2000, n. 3297).

Ossia, in terzo luogo, l'insegnamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all'atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest'ultima non sia in originale; secondo l'art. 156 c.p.c., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l'art. 125 c.p.c., comma 2, richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all'iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale (cfr. Cass. 5.2.2008, n. 2744).

In questi termini l'omessa indicazione nella nota della data di notifica dell'atto di citazione non ha nella fattispecie di certo ostacolato l'individuazione del rapporto processuale.

Ed in pari tempo è del tutto irrilevante che Bwwwwww all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, non abbia provveduto a depositare l'originale dell'atto di citazione in opposizione, completo della relazione di notifica, con la procura alle liti.

Alla luce degli insegnamenti da ultimo enunciati è altresì del tutto irrilevante che l'avvocato S. nel verbale dell'udienza camerale abbia provveduto, merce l'esplicito riferimento alle conclusioni spiegate nella propria comparsa di

costituzione, ad invocare in via pregiudiziale la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione ex adverso esperita.

Fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in seguito, è il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo non possono che ribadirsi il giudizio espresso da questa stessa Corte con l'ordinanza n. 7544/2011 della sesta sezione civile - sottosezione seconda - nel procedimento connesso scaturito dal ricorso n. 21886/2009 R.G. proposto dall'avvocato Swwwwwwwwww nei confronti Lwwww e, segnatamente, il rilievo secondo cui "il valore della causa avrebbe (...) dovuto essere determinato prendendo le mosse dal valore (...) dell'intero complesso dei beni ereditari" (così ordinanza n. 7544/2011, pag. 3) nonché il rilievo secondo cui, "poiché la dichiarazione di annullamento dell'atto del 1997 era strumentale alla divisione e alla attribuzione delle quote secondo un criterio diverso da quello previsto dall'accordo del quale era stato chiesto l'annullamento, l'intero valore della causa avrebbe dovuto risolversi nel valore dei beni ereditari, senza che a tale valore potesse essere sommato il valore dei beni dei quali veniva richiesta l'attribuzione" (così ordinanza n. 7544/2011, pagg. 3-4).

In tal guisa non può al contempo esser condiviso il dictum del giudice a quo, allorché ha ritenuto, in applicazione analogica dell'art. 15 c.p.c., di disconoscere l'operatività del criterio di cui all'art. 12 c.p.c..

Del resto questa Corte spiega, in tema di competenza per valore, che l'art. 12 c.p.c., comma 1, - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass. 23.2.2012, n. 2737).

Non competono, viceversa, al ricorrente i diritti di vacanza richiesti.

Invero, al cospetto della puntuale motivazione del tribunale goriziano la doglianza de qua agitur risulta formulata in spregio al canone di cosiddetta "autosufficienza" (cfr. Cass. 3.11.2005, n. 21325, ove si precisa che il principio di "autosufficienza" rileva in tutti i casi di scostamento dagli importi richiesti con la nota spese, anche se dovuti a pura e semplice pretermissione di quest'ultima da parte del giudice; Cass. 4.3.2003, n. 3178).

Più esattamente l'avvocato S. in ricorso ha semplicemente dedotto e rappresentato di aver "esposto nella propria parcella il diritto di vacanza per ciascuna udienza cui ha partecipato" (così ricorso, pag. 69).

Da ultimo, in relazione alle ulteriori doglianze prefigurate con il terzo motivo di ricorso, è bastevole reiterare l'insegnamento alla cui stregua, in tema di criteri per la determinazione degli onorari di avvocato, il riferimento all'esito della causa, del quale si fa menzione nella legge, assieme alla gravità e al numero delle questioni trattate, alla specialità della controversia e al pregio o al risultato dell'opera, come elemento da tener presente nella liquidazione, oltre all'opera prestata, deve intendersi come criterio puramente indicativo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale (cfr. Cass. 3.8.2000, n. 10185).

L'ordinanza in data 16/20.12.2010 del tribunale di Gorizia, nei limiti in cui il terzo motivo di ricorso è risultato meritevole di accoglimento, va pertanto cassata con rinvio al medesimo tribunale in persona di altro magistrato. In sede di rinvio si provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

p.q.m.

La Corte dichiara invalida e tamquam non esset la costituzione di B.M.R., accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso, rigetta gli ulteriori motivi, cassa l'ordinanza in data 16/20.12.2010 del tribunale di Gorizia in relazione e nei limiti del motivo accolto, rinvia al medesimo tribunale di Gorizia in persona di altro magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

*Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile*

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 6.5.2015

*La Nuova Procedura Civile, 2, 2015*

**ADMAIORA**

*Editrice*

---